MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"
Via Francesco Galantino, 36 – 26029 Soncino (CR)
Tel. 0374 85639 – C.F. 92006620196
E-mail: cric811005@istruzione.it - Pec: cric811005@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio UF3JEX

CRIC811005 - A47369A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009028 - 27/10/2026 - I.1 - U

Prot. e data vedi segnatura

REGOLAMENTO PER LA RIAMMISSIONE E LA FREQUENZA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON LESIONI O LIMITAZIONI FUNZIONALI TEMPORANEE

Delibera del Consiglio di Istituto n.48 del 26/10/2026

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità di rientro e di frequenza scolastica degli alunni che, a seguito di infortuni o condizioni temporanee, presentino lesioni, limitazioni motorie o necessità particolari, al fine di tutelarne la salute e la sicurezza e di consentire la regolare partecipazione alle attività scolastiche, compatibilmente con le condizioni individuali e con l'organizzazione dell'Istituto.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Le disposizioni si applicano agli alunni che presentino, a titolo esemplificativo:

- ingessature o apparecchi immobilizzanti;
- tutori, fasciature o bendaggi che limitino i movimenti;
- punti di sutura o ferite che richiedano particolari precauzioni;
- stampelle, deambulatori o altri ausili per la deambulazione;
- limitazioni temporanee nei movimenti o nella partecipazione alle attività motorie;
- altre condizioni conseguenti a infortuni o interventi sanitari che possano incidere sulla sicurezza durante la permanenza a scuola.

Il Regolamento si applica sia agli infortuni verificatisi durante le attività scolastiche sia a quelli occorsi in ambito extrascolastico.

Art. 3 – Comunicazione preventiva alla scuola

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti a informare tempestivamente la scuola, tramite la segreteria, Ufficio alunni, in merito a condizioni temporanee che possano incidere sulla sicurezza dell'alunno o richiedere particolari accorgimenti organizzativi.

La comunicazione deve indicare, per quanto necessario, la natura della limitazione, la sua presumibile durata e le eventuali esigenze relative agli spostamenti, all'accesso ai locali, all'utilizzo delle scale, alla partecipazione alle attività motorie e alla gestione della permanenza a scuola.

Art. 4 – Documentazione medica

Gli alunni reduci da infortuni di varia natura che chiedono la frequenza durante la prognosi, DEVONO presentare apposita richiesta di riammissione al Dirigente Scolastico, **corredata da certificazione medica** nella quale si attesti che l'alunno/a, nonostante l'infortunio subito o l'eventuale impedimento (gessi, fasciature, punti di sutura ecc.) è idoneo/a alla frequenza scolastica.
La documentazione dovrà fornire indicazioni funzionali utili alla scuola, precisando, ove necessario:

- la compatibilità della frequenza scolastica con la condizione temporanea;
- le eventuali limitazioni nei movimenti o nelle attività;
- le precauzioni da adottare durante la permanenza a scuola;
- la durata presumibile delle limitazioni e l'eventuale necessità di rivalutazione.

Non è richiesta la comunicazione di informazioni cliniche eccedenti quelle necessarie alla tutela della sicurezza e all'organizzazione della frequenza.

La documentazione dovrà essere consegnata in Segreteria – Ufficio Alunni, recandosi personalmente presso l'ufficio, oppure trasmessa via e-mail all'indirizzo: **cric811005@istruzione.it**

Art. 5 – Valutazione delle condizioni di frequenza

La Dirigente scolastica, acquisiti gli elementi necessari, valuta con il personale competente le misure organizzative da adottare, tenendo conto:

- delle condizioni di accessibilità degli ambienti scolastici;
- della possibilità di garantire spostamenti sicuri all'interno dell'edificio;
- delle esigenze di vigilanza;
- della compatibilità con le attività didattiche e con gli spazi utilizzati;
- delle eventuali limitazioni certificate e degli accorgimenti indicati dal medico;
- della possibilità di adottare misure organizzative temporanee che consentano la frequenza in condizioni di sicurezza.

La presenza di un gesso, di un tutore, di punti di sutura o di un ausilio per la deambulazione non determina, di per sé, l'esclusione dalla frequenza scolastica.

Qualora emergano criticità concrete non immediatamente risolvibili, la scuola valuta le misure necessarie e informa tempestivamente la famiglia, motivando le eventuali determinazioni adottate e individuando, ove possibile, soluzioni organizzative compatibili con la tutela dell'alunno.

CRIC811005 - A47369A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009028 - 27/10/2026 - I.1 - U

CRIC811005 - A47369A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009028 - 27/10/2026 - I.1 - U

Art. 6 – Organizzazione della frequenza

In relazione alla specifica situazione, la scuola può adottare, per il periodo strettamente necessario, misure organizzative quali:

- individuazione di percorsi interni più sicuri e accessibili;
- assegnazione temporanea ad aule facilmente raggiungibili;
- supporto organizzativo negli spostamenti, nei limiti delle risorse e delle competenze disponibili;
- esclusione temporanea da attività motorie o da altre attività incompatibili con le limitazioni documentate;
- individuazione di modalità alternative di partecipazione alle attività didattiche, ove necessarie.

Le misure devono essere proporzionate alla situazione e non devono comportare limitazioni ingiustificate della partecipazione scolastica.

Art. 7 – Partecipazione alle attività di educazione motoria e alle uscite

In presenza di limitazioni temporanee, la partecipazione alle attività di educazione motoria, ai laboratori, alle uscite didattiche e alle altre attività che comportino particolari rischi è valutata in relazione alle condizioni dell'alunno e alle indicazioni mediche disponibili.

La scuola può prevedere attività alternative compatibili con le condizioni dell'alunno, evitando situazioni che possano aggravare la lesione o esporre l'interessato o altri alunni a rischi.

Per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, la valutazione deve essere effettuata preventivamente, considerando itinerario, accessibilità, trasporti, assistenza necessaria e possibilità di garantire un'adeguata vigilanza.

Art. 8 – Collaborazione della famiglia

La famiglia è tenuta a collaborare con la scuola, fornendo tempestivamente le informazioni e la documentazione necessarie alla valutazione della frequenza e comunicando eventuali variazioni delle condizioni dell'alunno.

I genitori devono inoltre attenersi alle indicazioni organizzative impartite dalla scuola per consentire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza.

La scuola e la famiglia collaborano per individuare soluzioni che tutelino l'alunno e ne favoriscano, per quanto possibile, la partecipazione alla vita scolastica.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"
Via Francesco Galantino, 36 – 26029 Soncino (CR)
Tel. 0374 85639 – C.F. 92006620196
E-mail: cric811005@istruzione.it - Pec: cric811005@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio UF3JEX

Art. 9 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento è portato a conoscenza delle famiglie e del personale scolastico mediante pubblicazione sul sito istituzionale e apposita comunicazione.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

Il Regolamento entra in vigore dalla data stabilita con la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Amalia Schiavone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell'Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse)

CRIC811005 - A47369A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009028 - 27/10/2026 - I.1 - U